

Legislazione nazionale



Etichettatura del miele

Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 2 dicembre 2006, n. 2.

Applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 e legge 11 marzo 2006, n. 81 (articolo 2-bis) concernenti produzione e commercializzazione del miele.

La legge n. 81/2006 introduce una norma più restrittiva, volta a garantire maggior trasparenza a tutela del consumatore in quanto il Paese o i Paesi di origine del miele devono sempre essere esplicitamente citati in etichetta.

Nel caso di miscela di mieli originari da due o più Paesi UE e/o Paesi terzi, in alternativa alla esplicita indicazione di tutti i Paesi di origine in cui i mieli sono stati raccolti, questo provvedimento elimina infatti la facoltà di indicare in etichetta, una delle seguenti indicazioni: «miscela di mieli originari della CE»; «miscela di mieli non originari della CE»; «miscela di mieli originari e non originari della CE».

Tuttavia la legge in questione non ha fissato un tempo utile ai produttori per adeguarsi alla nuova disposizione. In mancanza di ciò, si ritiene possa es-

sere applicato, nell'attuale e analoga situazione, il principio fissato dal decreto legislativo n. 179/2004 nell'art. 8, comma 2 sulla commercializzazione del miele etichettato anteriormente all'entrata in vigore del provvedimento.

Pertanto le confezioni contenenti miscele di mieli originari di Paesi diversi, etichettate conformemente al richiamato decreto legislativo n. 179/2004, possono continuare a essere commercializzate fino a esaurimento e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2007.

(G.U.R.I. Serie Generale n. 293 del 18-12-2006, pag. 4)

Legislazione comunitaria



Etichettatura di alimenti per lattanti

Direttiva 2006/125/CE della Commissione del 5 dicembre 2006 sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (versione codificata).

Tale direttiva disciplina i prodotti alimentari destinati a un'alimentazione specifica che rispondono, in particolare, alle esigenze dei lattanti e dei bambini della Comunità. Essa introduce alcune novità in tema di etichettatura per cui, oltre alle diciture menzionate nell'articolo 3 della direttiva 2000/13/CE, in etichetta devono comparire le seguenti diciture obbligatorie:

a) l'indicazione dell'età a partire dalla quale il prodotto può essere utilizzato, tenendo conto della composizione, della presentazione e di altre caratteristiche del prodotto.

In nessun caso l'età indicata deve essere inferiore a quattro mesi.

b) l'indicazione della presenza o assenza di glutine, se il prodotto è indicato a partire da un'età inferiore ai sei mesi;

c) l'indicazione del valore energetico disponibile, espresso in kJ e kcal, nonché il tenore di proteine, carboidrati e lipidi, espresso in forma numerica per 100 g o 100 ml di prodotto messo in commercio e, se del caso, per quantità specificata del prodotto pronto per il consumo;

d) le istruzioni per un'appropriata preparazione del prodotto, con in più l'indicazione che è importante seguire le istruzioni.

L'etichetta inoltre può contenere le indicazioni seguenti: il tenore medio degli elementi nutritivi; informazioni numeriche, informazioni sulle vitamine e sui minerali.

(G.U.U.E. serie L n. 339 del 6-12-2006, pag. 16)

Etichettatura di alimenti con aggiunta di vitamine

Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre so-

stanze agli alimenti.

Il regolamento che disciplina l'aggiunta di vitamine e di minerali agli alimenti inserisce disposizioni aggiuntive in tema di etichettatura a quelle generali, contenute nella direttiva 2000/13/CE disciplinante l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

In particolare nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti ai quali sono stati aggiunti vitamine e minerali non devono figurare diciture che affermano o sottintendono che una dieta equilibrata e variata non è in grado di apportare adeguate quantità di sostanze nutritive.

Inoltre l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità degli alimenti ai quali siano stati aggiunti vitamine e minerali non devono trarre in errore o in inganno il consumatore riguardo al valore nutrizionale dell'alimento, che può risultare dall'aggiunta di tali sostanze nutritive.

(G.U.U.E. serie L n. 404 del 30-12-2006, pag. 26)

